

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 25 maggio 2020

Circolare n. 14/2020

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio” - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – SECONDA PARTE-

Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Viene introdotta la detrazione al 110% spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali. La detrazione è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, effettuati dai seguenti soggetti:

- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

I commi da 1 a 3 dell'art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell'intervento sono pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, nei seguenti casi:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

a) impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati;

b) impianti di microgenerazione

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
 - a) impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119;
 - b) impianti di microgenerazione.

Ai fini dell'accesso alla detrazione del 110%, gli interventi sopra elencati:

- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), **il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il comma 4 dell'art. 119 prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un'impresa di assicurazione, ovvero di stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente. In particolare:

- il comma 2, include nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 effettuati contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
 - o determinati impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
 - o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
 Dott. Stefano Bordin
 Dott. Nicola Cendron
 Dott. Enrico Miotto
 Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
 Dott.ssa Marilisa Rossi
 Dott.ssa Michela Vanin
 Dott.ssa Elena Spiller
 Dott. Mauro Benvenuti

Per quanto concerne i limiti di spesa ammissibili per ciascun intervento, di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente	
Tipologia intervento	Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all' art. 14, DL n. 63/2013	Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall' art. 14, DL n. 23/2013
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti	€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica"	€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

L'art. 121 introduce la possibilità per il soggetto interessato di scegliere la trasformazione della detrazione in credito d'imposta ovvero il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'[art. 14](#), commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'[art. 16](#), commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d'imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis](#), comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- efficienza energetica di cui all'[art. 14](#), DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'[art. 119](#) (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- adozione di misure antisismiche di cui all'[art. 16](#), commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[art. 1](#), comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. "Bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'[art. 16-bis](#), comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[art. 16-ter](#), DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al comma 8 con detrazione del 110%.

Si evidenzia che, in caso di:

- riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d. "sconto in fattura", quest'ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- trasformazione della detrazione in credito d'imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Inoltre, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. "sconto in fattura":

- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruito;
- va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Non si applicano i limiti di cui agli art. 34, Legge n. 388/2000 e 1, comma 53, Legge n. 244/2007, ossia € 700.000 annui compensabili, ed € 250.000 annui per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. redditi.

I fornitori e i cessionari rispondono per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO

Il comma 11 dell'art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.

Visto di conformità

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

Attestazione / Asseverazione

È inoltre stabilito che, ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura:

- per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito Decreto;
- per gli interventi di cui al comma 4, ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l'efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. È altresì necessario che i

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

Art. 134 - Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

E' stato uniformato a quello previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, che l'ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 710 e 711, legge 160/2019) ha incluso, a decorrere dal 2020, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero: euro 100 all'anno di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio con un tetto massimo di Ivafe pari a 14mila euro.

Art. 137 - Proroga alla rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

E' stata riproposta ancora una volta la norma (articoli 5 e 7 della Legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L'opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L'imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, gli interessi del 3% annuo).

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

E' stata prorogata fino al 1° gennaio 2021 la "moratoria" delle sanzioni (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015) per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate) e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972).

E' stato prorogato al 1° gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Art. 141 - Lotteria degli scontrini

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Conseguentemente al rinvio dell'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico, è differito di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, anche l'avvio della "lotteria dei corrispettivi", l'estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l'invio dei dati (articolo 1, comma 540, legge 232/2016).

Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

E' stata rinviata la partenza per i programmi di assistenza *online* dell'Agenzia delle Entrate in materia di Iva, ossia il processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte del Fisco sulla base dei dati acquisiti grazie alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (articolo 4, comma 1, Dlgs 127/2015): era prevista per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, se ne riparerà per quelle effettuate dal 1° gennaio 2021.

Art. 143 - Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Slitta di un anno l'applicazione della norma (articolo 12-*novies*, DL 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l'annotazione di assolvimento dell'imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. L'avvio è ora fissato per le fatture inviate a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

I versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati (ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR 600/73:

- sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020 qualora scadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 18.05.2020;
- possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 16.09.2020, qualora scadenti nel periodo 19.05.2020 - 31.05.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in un'unica soluzione;
- in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.09.2020 e le successive con scadenza il 16 di ciascun mese.

La norma opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme scadenti nei periodi sopra indicati.

Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

E' stato innalzato da 700mila euro a 1 milione di euro, con decorrenza dal 2020, il

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge 388/2000).

Si precisa che tale incremento, ad oggi, risulta valido solo per le compensazioni effettuate nel corso del 2020; pertanto a partire dal 2021 il limite tornerà alla precedente soglia di 700mila euro, salvo nuovi interventi.

Art. 149 - Sospensione delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 09.03 - 31.05.2020 dovute per i seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
- avvisi di liquidazione emessi per omesso/insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/1961.

È altresì prorogato al 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. n. 218/97 (avvisi di accertamento/avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 09.03 - 31.05.2020.

Si noti che tra gli atti sopra elencati non sono richiamati gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni.

La proroga opera anche relativamente alle rate dovute relativamente ai predetti atti scadenti nel citato periodo.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.09.2020;
- mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.09.2020.

Il comma 4 del citato art. 149 dispone la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 09.03 - 31.05.2020 dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", ossia:

- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società/associazioni sportive dilettantistiche.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

- in unica soluzione entro il 16.09.2020;
- mediante rateazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.09.2020.

Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

E' stata prevista la sospensione dall'8.03.2020 al 31.08.2020 delle verifiche di inadempienza dal parte delle Pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti di importo superiore ad euro 5.000. Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data del 19.05.2020 (entrata in vigore del decreto Rilancio), l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento.

Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Il Decreto in esame dispone la proroga dal 31.05 al 31.08.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020.

Di conseguenza risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 08.03 - 31.08.2020 relativamente alle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.

Inoltre, per effetto:

a) dell'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 68, è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all'8.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive;

b) della riscrittura del comma 3 del citato art. 68, è stabilito che non determina l'inefficacia della definizione il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

- alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione");
- al c.d. "stralcio e saldo";

- alla definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.01.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del versamento.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Si rammenta che il citato comma 3 prevedeva la proroga al 31.05.2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della “rottamazione-ter” e del c.d. “stralcio e saldo” in scadenza rispettivamente al 28.02 e 31.03.2020.

Ora, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, *“consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020”*;

c) dell’aggiunta del nuovo comma 3-bis, è previsto che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al predetto comma 3, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.

Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

La norma ha spostato i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti, per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi:

- gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021 (l’emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020);

- è ugualmente posticipato al 2021 l’invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020;

- per atti e comunicazioni “ritardati” non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto o di consegna della comunicazione;

- è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale).

Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà individuare le modalità applicative della norma.

Non sono stati oggetto di proroga gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l’applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all’adempimento; ad esempio la liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

Si ritiene utile ricordare che per poter usufruire dell’agevolazione del credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi, fra gli altri requisiti (si veda ns circolare n. 2 del 15 gennaio 2020), è necessario che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184/ a 194 della Legge 160/2019 (pena la revoca dell’agevolazione).

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners -

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265